



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE NON
DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

OGGETTO: Accordo Integrativo Nazionale del 19 aprile 2016.

Si fa riferimento all'Accordo Integrativo Nazionale in data 19 aprile 2016, con cui sono stati regolamentati i criteri per i trasferimenti temporanei del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco appartenente ai ruoli dei Vigili del Fuoco, dei Capi squadra e dei Capi reparto, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'articolo 78, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Come è noto, la finalità del citato Accordo è di contemperare le aspettative al trasferimento di sede del personale in possesso dei requisiti previsti dalla citata normativa speciale con quelle del personale che, in ragione dell'anzianità di servizio maturata, aspira al trasferimento in base alle ordinarie procedure di mobilità.

In particolare, l'Accordo in questione ha stabilito che i trasferimenti temporanei, adottati in forza della normativa sopra indicata non influiscono sulla disponibilità dei posti da assegnare in base alla mobilità ordinaria e determinano il mantenimento della sede giuridica degli interessati in quella di provenienza. A contemperamento di detto principio è stato anche stabilito che la piena funzionalità delle attività di soccorso tecnico urgente venga assicurata attraverso la previsione di un limite massimo di posti denominati extra organico riservati ai beneficiari dei trasferimenti temporanei attivati sulla base delle leggi speciali.

In fase di applicazione del citato Accordo si è però riscontrato un eccessivo incremento di richieste di trasferimento temporaneo, prevalentemente da parte di personale di nuova assunzione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa speciale, che ha finito per comportare situazioni di persistente carenza di personale in alcune sedi (soprattutto del Nord del Paese), nonostante l'immissione annuale di consistenti aliquote di rinforzi e, al contempo, di successivo soprannumero in altre (al Sud) con evidenti disfunzioni nei servizi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

operativi di soccorso, assicurati, tra l'altro, ricorrendo a prestazioni di lavoro straordinario e all'utilizzo di personale volontario.

Si è dunque venuta a creare una peculiare forma di mobilità "parallela" rispetto a quella ordinaria che ha generato criticità per una razionale gestione delle risorse umane con un duplice danno per le strutture di provenienza del personale trasferito temporaneamente, le quali non solo non dispongono di unità per un tempo non definito ma, non avendo vacanze in organico, non risultano neppure destinatarie di nuove assegnazioni.

A ciò si deve aggiungere la rilevante mole di contenzioso con numerose pronunce dei Tribunali Amministrativi regionali sfavorevoli all'Amministrazione a seguito di ricorsi avverso i provvedimenti di diniego al trasferimento e con riferimento alla fissazione del contingente di posti extra organico in misura pari al 2 per cento della dotazione organica.

In tale contesto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane di questo Dipartimento si è trovata nella difficoltà di individuare la corretta modalità per la copertura dei posti nelle diverse articolazioni territoriali, ed in particolare se procedere prioritariamente al riassorbimento del personale presso le stesse, collocato nell'ambito del citato contingente extra organico, ovvero ricorrere allo scorrimento della graduatoria della procedura di mobilità ordinaria attivata in forza di un diverso accordo integrativo. In termini più generali, si è posta la questione dell'applicabilità o meno dell'accordo negoziale stesso, atteso che la previsione di posizioni extra organico potrebbero risultare in contrasto con la normativa vigente in materia, ed in particolare con l'articolo 33, comma 5, della L.104/1992.

Della presente problematica è stato recentemente interessato il Dipartimento della Funzione Pubblica che ha reso uno specifico parere nei giorni scorsi.

In primo luogo, quel Dipartimento ha precisato che il riconoscimento dei benefici di cui alla normativa richiamata in premessa non è automatico ma subordinato ad un preliminare momento di verifica della sua fattibilità sotto il profilo organizzativo, avuto riguardo al fabbisogno di personale individuato per le esigenze proprie della struttura di provenienza e di quella di destinazione indicata dal dipendente interessato. Ha quindi indicato come riferimenti utili il chiarimento fornito con la circolare n. 13 del 2010, in materia di prerogative sulla sede di servizio per i lavoratori destinatari delle previsioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e la più recente previsione di cui all'articolo 45, comma 31-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2007, n. 95, che, con particolare riferimento all'applicazione dell'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001 al personale appartenente ai Corpi di polizia e all'Amministrazione della difesa - categorie professionali affini al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la rilevanza e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

l'essenzialità delle funzioni svolte – consente il diniego del beneficio ivi previsto “*per motivate esigenze organiche e di servizio*” senza far riferimento ad appositi contingenti.

L'introduzione in sede di contrattazione integrativa di contingenti extra organico, in assenza di una espressa previsione normativa, non appare, secondo quanto riferito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in linea con il dettato legislativo, non potendosi in tale sede ammettere istituti che esorbitano dalla stessa bensì operare nei limiti della cornice di rango primario. La scelta operata con l'Accordo in esame, peraltro, come si è detto, crea criticità per l'Amministrazione che si trova a dover gestire un contingente di personale non previsto dall'ordinamento con significativo incremento del contenzioso ed elevata soccombenza.

L'accoglimento della descritta tesi aderente al dettato normativo consente, secondo la Funzione Pubblica, di superare le criticità riguardanti la problematica sopra evidenziata della Direzione Centrale per le Risorse Umane in ordine alla scelta tra il prioritario ricorso al riassorbimento del contingente extra organico e lo scorrimento della graduatoria della procedura della mobilità ordinaria attivata per la copertura delle posizioni vacanti che si vengono a creare nei Comandi e nelle Direzioni regionali. In assenza di contingenti extra organico e con la conseguente riconduzione della mobilità speciale nell'alveo delle ordinarie vacanze di organico verrebbe meno, infatti, l'esigenza di definire una priorità tra categorie di aventi diritto.

Alla luce delle considerazioni espresse dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel citato parere, di cui si allega copia, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha informato che l'Accordo Integrativo Nazionale in questione non trova applicazione.

Si segnala, infine, la decisione del Consiglio di Stato, pubblicata lo scorso 28 maggio, che ha accolto l'appello cautelare del Ministero dell'Interno e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado dall'interessato, destinatario di un decreto di diniego dell'istanza di trasferimento temporaneo presentata ai sensi dell'articolo 42-bis del D.Lgs. n. 151 del 2001.

Tanto si comunica per opportuna conoscenza di codeste Organizzazioni sindacali.

IL CAPO UFFICIO

Strati